



23731-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1775-24
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		CC - 17/05/2024
STEFANO APRILE		R.G.N. 7991/2024
RAFFAELLO MAGI		
CARMINE RUSSO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

nel procedimento a carico di:

GIFFONI BIAGIO nato ad Eboli il 29/09/1969

avverso la ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 2023, con la quale il magistrato di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo del detenuto Biagio Giffoni, sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord.pen. aveva disposto che l'istituto penitenziario gli consentisse l'acquisto di lievito e farina.

Il D.A.P. aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, con la potenziale pericolosità della farina che, dispersa nell'aria, a seguito di innesco, può dare vita ad una nube incendiaria o esplosiva, ma il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto tale affermazione non provata né giustificata in concreto, stante l'assenza di tale divieto in altri istituti penitenziari, ed essendo consentito l'acquisto di alimenti con maggiore potere incendiario.

Il Tribunale ha, in primo luogo, giudicato corretta la qualificazione del reclamo come presentato ai sensi dell'art. 35-*bis* ord. pen. attenendo esso al diritto del detenuto ad un'alimentazione sana. Quindi, ha ritenuto infondato il reclamo del D.A.P., essendo il divieto irragionevole sia perché viene consentito l'acquisto di prodotti alimentari più idonei alla produzione di incendi, sia perché non è stato chiarito con quali agevolate modalità i detenuti potrebbero innescare un incendio, sia perché il Nucleo Artificieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha escluso che sussista un reale rischio esplosivo della farina, in considerazione dei beni e delle attrezzature che sono necessarie per farla esplodere, sia infine perché tale acquisto è consentito in altri istituti penitenziari.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorso deduce che il Tribunale di sorveglianza ha provveduto in una materia in cui non ha il potere, trattandosi di questione non giurisdizionale, ma amministrativa, atteso che mancano i presupposti per qualificare il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 35-*bis* ord. pen., non essendo in discussione il diritto alla salute o ad una alimentazione sana del condannato, ed avendo contestato questi solo un aspetto che pertiene alla potestà regolamentare dell'amministrazione carceraria.

Con il secondo motivo il ricorso deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, in quanto il divieto in questione è applicato anche ai detenuti comuni, per cui non può essere ritenuto illegittimo per discriminazione.

Con il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione dell'art. 41-*bis*, comma 2 *quater*, lett. a) e c), ord. pen., in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso che il divieto sia fondato su ragioni di sicurezza. Altri Uffici di sorveglianza hanno confermato tale divieto, per la pericolosità della farina, che è in grado di esplodere, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuti è stato consentito dallo stesso Tribunale l'acquisto di accendini. Inoltre, il prodotto che deve essere combinato con la farina per renderla esplosiva è la normale acqua ossigenata, ed è errato il paragone con l'olio, il cui acquisto è consentito perché esso, diversamente dalla farina, è

indispensabile per cucinare. Lo stesso Ufficio di sorveglianza di Sassari, in precedenza, ha rigettato ricorsi analoghi.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Paola Mastroberardino, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione che violino disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio".

Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, e dall'esistenza di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).

Questa Corte ha anche precisato, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532).

Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va, pertanto, confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398); soltanto la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione

delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01).

Il diritto all'alimentazione sana del detenuto rientra in quella posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, che è azionabile attraverso lo strumento dell'art. 35-bis ord. pen. (Sez. 1 n. 50731 del 20/10/2023, Ministero della Giustizia, n.m.; Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794), ma esso è garantito dalla varietà dei prodotti alimentari acquistabili e dalla loro idoneità a corrispondere ai bisogni nutritivi di un individuo sano, mentre la individuazione dei singoli alimenti attraverso cui deve essere perseguito il diritto all'alimentazione sana costituisce mera modalità dell'esercizio di tale diritto, atteso che, per rimanere al caso in esame, né la farina né il lievito sono assolutamente indispensabili per un'alimentazione sana, che può essere coltivata anche attraverso altri prodotti facenti parte del catalogo approvato dall'istituto penitenziario.

Le questioni che attengono alla individuazione dei generi alimentari acquistabili, pertanto, attengono alle modalità di esercizio del diritto alla salute non giustiziabile in sede giurisdizionale, e non a quel nucleo intangibile del diritto in sé che permette l'utilizzazione dello strumento dell'art. 35-bis ord. pen.


Ne consegue che l'ordinanza impugnata è stata emessa nella carenza del potere della giurisdizione sul punto, come rileva correttamente il primo motivo di ricorso, e che l'ordinanza impugnata, e quella a monte del magistrato di sorveglianza, devono essere annullate senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza di Sassari del 29 settembre 2023.

Così deciso il 17 maggio 2024

Il consigliere estensore
Carmine Russo



Il presidente
Giacomo Rocchi



4

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li **13 GIU. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calcagni